

REGOLAMENTO (CEE) N. 2183/79 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1979****recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti
all'intervento di carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/79 del Consiglio⁽³⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 1, che gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità di carni bovine fresche o refrigerate possano essere sospesi in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione è pari, per un periodo di tre settimane consecutive, al 100-102 % del prezzo massimo di acquisto stabilito per la qualità o le qualità suddette;

considerando che il prezzo di mercato di certe qualità è pari in Danimarca al 100-102 % del prezzo

massimo di acquisto; che occorre quindi sospendere temporaneamente gli acquisti all'intervento per la qualità in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1274/79, gli acquisti all'intervento sono sospesi a decorrere dall'8 ottobre 1979 nel seguente Stato membro e per la seguente qualità:

Danimarca: « Ungtyre 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 15.